

Edizione di mercoledì 18 Gennaio 2023

CASI OPERATIVI

Deducibilità assegno di mantenimento

di Euroconference Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata ai soci di beni rivalutati e riserve di rivalutazione

di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

IVA

Cessioni comunitarie con effetto traslativo differito ed invio di merce in depositi all'estero

di Roberto Curcu

IVA

Utilizzo del plafond per servizi di installazione di una "camera bianca"

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTI

Ue/Russia: al via il nono pacchetto sanzionatorio

di Elena Fraternali

BUSINESS ENGLISH

Another 8 common business idioms that are used every day

di Tom Roper

CASI OPERATIVI

Deducibilità assegno di mantenimento

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Domanda

In occasione di un accordo di separazione viene previsto la corresponsione all'ex coniuge di un assegno di mantenimento.

In particolare, viene prevista la corresponsione, mediante bonifico bancario, ai fini del mantenimento, di un assegno mensile da rivalutarsi annualmente in relazione agli indici ISTAT. Gli oneri fiscali conseguenti alla corresponsione rimangono a esclusivo carico del coniuge erogante.

Viene, inoltre, previsto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile a favore dei figli e l'usufrutto a favore dell'ex coniuge.

L'Agenzia delle entrate per diversi anni ha ritenuto in prima istanza le somme in discussione deducibili e successivamente indeducibili; in tal caso è corretto desumere che il giudicato esterno, inequivocabilmente formatosi ad avviso di chi scrive, prevalga sul principio di autonomia degli anni d'imposta?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata ai soci di beni rivalutati e riserve di rivalutazione

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**



L'[articolo 1, commi 100 e seguenti, L. 197/2022](#) (cd. "Legge di bilancio 2023") ha (re)introdotta la disciplina dell'**assegnazione agevolata dei beni ai soci**, nonché della **trasformazione agevolata in società semplice**.

In particolare, con una formulazione normativa analoga a quella che disciplinava la precedente versione dell'agevolazione in rassegna, per le **società di persone e per le società di capitali** che, entro il **30 settembre 2023, assegnano o cedono ai propri soci beni immobili**, diversi da quelli strumentali "per destinazione", o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, è prevista la possibilità di **applicare un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura agevolata dell'**8 per cento** (ovvero del 10,5 per cento, per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione), da calcolare sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Ciò, a condizione che **tutti i soci risultino iscritti nell'apposito libro**, ove prescritto, alla data del **30 settembre 2022**, ovvero vi siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Viene inoltre disposto che **"Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento"**.

Tali riserve potrebbero derivare, per esempio, da una **precedente legge speciale di rivalutazione** di cui la società avesse beneficiato, quale quella recente recata dall'[articolo 110 D.L. 104/2020](#).

Sul punto, con riguardo alla “gerarchia” da seguire in sede di utilizzo delle riserve per effetto dell’**assegnazione agevolata** ai soci, preso atto che, per espressa previsione normativa, **in tale contesto non trova applicazione la presunzione di prioritario utilizzo ai fini fiscali delle riserve di utili** di cui all’[articolo 47, comma 1, Tuir](#), l’Amministrazione finanziaria, con la [circolare 37/E/2016](#) (di commento a una precedente “edizione” dell’agevolazione in rassegna), aveva chiarito che *“Possono essere liberate riserve di importo non superiore a quello utilizzato in sede contabile per consentire la fuoriuscita del bene. Il contribuente può utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili”*.

In tale contesto, una tematica che si potrebbe porre riguarda **l’assegnazione di beni rivalutati ai sensi del già citato [articolo 110 D.L. 104/2020](#)**, poiché, dovendo aver luogo, l’assegnazione, entro il prossimo 30 settembre 2023, la stessa avverrebbe, in caso di adesione alla disciplina in rassegna, **necessariamente anche nell’ambito del cd. “periodo di osservazione”** della pregressa rivalutazione.

L’[articolo 110, comma 5, D.L. 104/2020](#) prevede, infatti, che, *“Nel caso di [...] assegnazione ai soci [...] dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”*.

Nella già citata [circolare 37/E/2016](#) era stato ritenuto che, *“[...] per ragioni di coordinamento sistematico tra la disciplina della rivalutazione e quella della assegnazione in esame, appare ragionevole ritenere che la fuoriuscita agevolata del bene dal patrimonio dell’impresa nel periodo 2016 (e, quindi, nell’ultimo periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione) non determina una ipotesi ordinaria di assegnazione per la quale è previsto il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione. Di conseguenza, il contribuente nell’effettuare l’assegnazione agevolata beneficerà del maggior valore fiscale precedentemente rivalutato e verserà l’imposta sostitutiva in misura pari:*

- *all’8 per cento (o al 10,5%) sulla differenza tra il valore normale/catastale del bene e il nuovo costo fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata;*
- *al 13 per cento, qualora siano annullate riserve in sospensione per consentire l’assegnazione dei beni ai soci”*.

Ove tale posizione interpretativa dovesse essere **confermata**, quindi, in sede di assegnazione ai soci, effettuata entro il 30 settembre 2023, si potrebbe tener conto, quale **costo fiscalmente riconosciuto** dei beni assegnati, di quello eventualmente ottenuto per effetto della pregressa rivalutazione.

Ne deriverebbe che, nel caso in cui la società assegnante, tenuto conto della “gerarchia” da rispettare, in primo luogo sul piano civilistico, in sede di utilizzo delle riserve, **non si trovasse nella condizione di utilizzare la riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta**, la circostanza di considerare definitivamente efficace la rivalutazione anche in caso di

assegnazione ai soci dei beni rivalutati nel corso del cd. “periodo di osservazione” determinerebbe **l'emersione di una minore (o nulla) base imponibile da assoggettare a imposizione sostitutiva nella misura dell'8%.**

In tale circostanza, tuttavia, in capo al socio-assegnatario di società di capitali, in caso di **annullamento di una riserva di utili si configurerebbe la percezione di utili “in natura” da assoggettare a prelievo alla fonte in misura pari al 26%**, non essendovi differenziali assoggettati a imposizione sostitutiva dell'8% da poter “scomputare” (*cf.* par. 3.2 della [circolare 37/E/2016](#)).

Laddove la società assegnante utilizzasse, in tutto o in parte, la riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta, ipotizzando un costo fiscale rivalutato pari al valore del bene assegnato e l'annullamento, per pari importo, della predetta riserva, la società dovrebbe versare, in buona sostanza, un'**imposta sostitutiva pari al 13% del la riserva di rivalutazione annullata.**

In tal caso, **l'importo della riserva assoggettato a imposizione sostitutiva andrebbe scomputato dal valore normale/catastale del bene assegnato** ai fini della **determinazione dell'importo da assoggettare a prelievo alla fonte in misura pari al 26% in capo al socio-assegnatario** di società di capitali, quale utile “in natura”.

Diversamente, **ove non fossero confermati i citati chiarimenti** e, quindi, in caso di assegnazione ai soci di beni rivalutati nel cd. “periodo di osservazione”, la rivalutazione fosse ritenuta inefficace (ai fini fiscali), la società dovrebbe versare l'8% del differenziale tra il valore normale/catastale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto ante rivalutazione; inoltre, l'inefficacia di quest'ultima determinerebbe il **contestuale venir meno del vincolo di sospensione d'imposta** e, conseguentemente, anche della necessità di versare l'apposita imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

In tale caso, stando ai chiarimenti contenuti nel par. 3.2 della citata [circolare 37/E/2016](#), il differenziale assoggettato a **imposizione sostitutiva** (in misura pari all'8 per cento) andrebbe scomputato dal valore normale/catastale del bene assegnato ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a prelievo alla fonte nella misura del 26% in capo al socio-assegnatario di società di capitali, quale **utile “in natura”.**

IVA

Cessioni comunitarie con effetto traslativo differito ed invio di merce in depositi all'estero

di **Roberto Curcu**



L'[articolo 6 del Decreto Iva](#) dispone che le cessioni di beni mobili materiali si considerano effettuate nel momento di consegna o spedizione.

In deroga a tale disposizione, la norma prevede che le **cessioni con effetto traslativo della proprietà differito** rispetto a quello della consegna o spedizione si considerano effettuate nel **momento del passaggio della proprietà**, purché lo stesso avvenga entro l'anno.

In Italia, si sa, esiste un sistema giuridico molto formale, per cui di un bene si potrebbe avere la detenzione, il possesso e/o la proprietà.

La normativa Iva, agganciandosi al diritto civile, prevede che una cessione di beni si considera effettuata nel momento di **passaggio della proprietà**, per cui una consegna o spedizione che contestualmente non trasferisca il diritto alla proprietà, non viene considerata (ancora) una cessione di beni rilevante ai fini Iva.

Il caso più frequente di cessione con effetto traslativo differito è quello delle vendite con riserva di gradimento, nelle quali si consegna un bene al proprio cliente, affinché lo "provi", ed il passaggio della proprietà avviene quando viene sciolta la riserva di gradimento, ed il cliente manifesta quindi l'intenzione di acquistare il bene.

In una operazione di questo tipo è quindi necessario emettere un ddt all'atto della consegna o spedizione del bene, indicando la causale per la quale non passa la proprietà, e poi emettere fattura con riferimento al momento in cui viene trasferito il diritto reale.

Cosa succede, invece, quando le **cessioni con effetto traslativo differito avvengono con clienti di altri Stati membri della Ue?**

L'[articolo 39 D.L. 331/1993](#) prevede per le cessioni comunitarie una disposizione analoga a quella dell'[articolo 6](#), e cioè, **per la normativa nazionale esisterebbero le cessioni con effetti traslativi differiti**; sarebbe possibile – sempre per la normativa nazionale – inviare dei beni in Germania al proprio cliente, senza trasferire la proprietà, e considerare avvenuta la cessione nel momento di passaggio della stessa.

Nonostante il passaggio della proprietà sia avvenuto quando la merce è già all'estero, per la normativa italiana si realizza una **cessione comunitaria nel momento di passaggio della proprietà**.

Personalmente ho sempre avuto dubbi sulla **compatibilità di questa norma con la disciplina europea**, la quale in primo luogo prevede che le cessioni di beni non si considerino effettuate nel momento di formale passaggio della proprietà ma in quello del diritto di utilizzare il bene, e dall'altra parte prevede che nel momento in cui una impresa invia un bene in altro Stato, e tale bene è ancora suo quando è nell'altro Stato, debba realizzare una “cessione a se stesso”, cioè identificarsi nello Stato di arrivo della merce, e fare uno scambio intracomunitario tra due numeri di identificazione Iva dello stesso soggetto.

In sostanza, le due norme sembrano prevedere che un caso potrebbe essere quello di **una cessione comunitaria che si perfeziona nel momento di spedizione della merce**, ed un altro caso sarebbe quello di **identificazione del fornitore nel Paese di destino, trasferimento a se stessi, e cessione nazionale dello Stato di destino** (la quale talvolta è con il reverse charge ai sensi dell'articolo 194 della Direttiva, e talvolta obbliga ad esercitare la rivalsa dell'Iva locale).

Nella disciplina comunitaria non sembra esserci spazio, in sostanza, per le cessioni con effetti traslativi differiti.

Proprio per l'esistenza di tale impossibilità, il legislatore comunitario ha istituito il regime del call-off stock, il quale consente al cedente di non doversi identificare nello Stato di destino, e fatturare una cessione comunitaria nel momento di passaggio della proprietà; ma tale regime, si applica solo al ricorrere di determinate condizioni.

In questo senso, c'è da **prestare attenzione quindi al fatto che nello Stato in cui si effettua una cessione con effetto traslativo differito, sia ancora in vigore una norma simile al nostro articolo 39**, e quindi esista questo concetto, al fine di non doversi identificare nello Stato di destino.

Ad esempio, chi scrive invita a prestare particolare attenzione all'effettuazione di operazioni di questo tipo con la **Germania**, mentre, “per sentito dire” sembrava essere più tranquilla la situazione con la Francia.

Proprio la Francia è stata oggetto dell'[interpello 49/2023](#) avente ad oggetto un caso simile, e **da tale interpello capiamo che i francesi ammettono le cessioni e gli acquisti comunitari con effetti traslativi differiti** (sempre “per sentito dire”, il differimento però non potrebbe superare i tre mesi)...

Il caso però, a ben guardare, non ha ad oggetto il nostro concetto di cessione con effetto traslativo differito, il quale prevede che l'effetto traslativo della proprietà avvenga in un secondo momento (in particolare quando la merce è già all'estero), ma **la individuazione del cliente, la volontà potenziale di compravendere e soprattutto lo scambio fisico avvengano con un soggetto già individuato.**

Il caso trattato nell'interpello – **molto frequente in particolare per chi vende online** – ha ad oggetto **l'invio di merci in un deposito estero, e la successiva cessione delle merci al cliente finale, la cui identità esatta diverrà nota solo in un secondo momento.**

In un caso simile, nonostante per l'Autorità fiscale francese sarebbe stato possibile lo scambio intracomunitario con effetto traslativo differito tra il venditore italiano e l'acquirente finale francese, **per l'Agenzia delle Entrate italiana è necessaria l'identificazione nello Stato di destino, e la realizzazione di una cessione a se stessi.**

Il caso, per la verità, appare molto simile a quello di **invio di merce in fiera, e successiva cessione**, per il quale la circolare 13/1994 considerava possibile la realizzazione di una cessione con effetto traslativo differito.

Negando ora questa possibilità, l'Agenzia delle Entrate si allinea – ad esempio – alla prassi tedesca che prevede **l'obbligo di identificarsi nello Stato di destino** (obbligo che non sussisterebbe, ovviamente, se il bene inviato in fiera rientrasse in Italia).

IVA

Utilizzo del plafond per servizi di installazione di una “camera bianca”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Per l'acquisto di **servizi di installazione di una “camera bianca”** all'interno di un immobile è possibile utilizzare il **plafond di esportatore abituale** poiché tali prestazioni **non rientrano nei servizi soggetti al regime di inversione contabile di cui all'[articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972](#)**, né possono qualificarsi come **acquisti di beni immobili** per i quali è impedita la presentazione della dichiarazione d'intento.

È quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella [risposta ad interpello n. 40/2023](#) pubblicata ieri ed avente ad oggetto la corretta qualificazione dei servizi di installazione di un **impianto denominato “camera bianca”**.

La **questione** posta nell'istanza di interpello in commento è duplice: da un lato **l'individuazione delle prestazioni di servizi aventi ad oggetto l'installazione di impianti relativi ad edifici ([articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972](#))**, per i quali “prevale” l'applicazione dell'inversione contabile in luogo dell'utilizzo del plafond di esportatore abituale (che consente l'acquisto senza imposta di beni e servizi ai sensi dell'[articolo 8, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#)), e dall'altro la **qualifica di bene immobile** dell'impianto che impedirebbe l'utilizzo del plafond secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 145/E/1998](#) ed in successivi documenti di prassi ([risposta ad interpello n. 304/2020](#) e principio di diritto n. 14/2019), nonché dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23329/2013, Cass. n. 9969/2015 e Cass. n. 535/2021).

In relazione a tale ultimo aspetto, richiamando l'[articolo 31-bis del Regolamento Ue 282/2011](#) (introdotto dal Regolamento Ue 1041/2013), l'Agenzia delle entrate ha precisato che **per qualificare un bene come immobile è necessario che un determinato elemento, una volta installato, diventi parte integrante del fabbricato** a tal punto che, se rimosso, non sarebbe più idoneo all'uso originario e le funzionalità sarebbero alterate.

Secondo la stessa Agenzia la “camera bianca” configura un bene che mantiene la propria individualità in quanto i relativi componenti potrebbero essere **smontati e nuovamente installati** in un altro stabilimento con caratteristiche strutturali idonee all’allestimento della stessa.

In buona sostanza, dalla risposta dell’Agenzia emerge con chiarezza che la “camera bianca”, pur se inserita all’interno di un fabbricato, **non assume la qualifica di bene immobile**.

Ciò consente, se l’operazione non rientra tra quelle soggette ad **inversione contabile**, l’utilizzo del plafond di esportatore abituale in quanto **l’acquisto non ha ad oggetto un fabbricato** bensì un bene mobile.

Da quanto affermato consegue anche la risposta al secondo aspetto analizzato nella risposta dell’Agenzia, ossia la possibile qualificazione del servizio di installazione della “camera bianca” tra le **prestazioni di servizi soggette al regime di inversione contabile di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter**, che include anche le **prestazioni di installazione di impianti relativi ad edifici**.

Trattandosi di servizi di installazione di beni “autonomi” rispetto al fabbricato, l’operazione non rientra tra quelle soggette al regime di inversione contabile di cui al citato articolo 17, comma 6, lett. a-ter, ed essendo assoggettata ad Iva nei modi ordinari (con la rivalsa) il committente che assume la qualifica di esportatore abituale può **utilizzare il plafond di esportatore abituale**.

Si ricorda, per completezza, che con la [circolare 14/E/2015](#) (confermata dal principio di diritto n. 14/2019) l’Agenzia ha precisato che il regime di non imponibilità di cui all’[articolo 8, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) non si applica per tutte le operazioni oggettivamente rientranti in una delle fattispecie di inversione contabile.

Il chiarimento è favorevole poiché consente al soggetto passivo di **“risparmiare” plafond Iva per tali acquisti utilizzandolo per altre operazioni**.

ADEMPIMENTI

Ue/Russia: al via il nono pacchetto sanzionatorio

di **Elena Fraternali**



Il Consiglio dell'Unione europea, con una serie di Regolamenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale il **16 dicembre** scorso – modificativi dei [Regolamenti nn. 833/2014](#) e [269/2014](#) –, ha adottato il **nono pacchetto sanzionatorio** nei confronti della Russia, con il quale ha disposto nuove restrizioni a seguito del perpetuarsi dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina.

Tale recente intervento normativo merita un sistematico approfondimento da parte delle imprese sia per quanto riguarda i **divieti all'importazione e all'esportazione** previsti ma anche per ciò che concerne le relative **deroghe**.

Di seguito sono brevemente riepilogate le misure più rilevanti con riferimento alla movimentazione delle merci.

Restrizioni all'export

Con la modifica degli allegati VII e XXIII del [Regolamento 833/2014](#) è stato ampliato l'elenco dei prodotti atti a contribuire al rafforzamento:

- **militare e tecnologico della Russia** o allo **sviluppo** del suo settore della **difesa** e della **sicurezza** (c.d. **prodotti "quasi dual use"**). Tra i nuovi prodotti aggiunti si possono citare alcuni componenti elettronici, attrezzature chimiche e biologiche e agenti antisommossa;
- **delle capacità industriali russe** in quanto ritenuti prodotti strategici. Sono stati inclusi nell'elenco, tra gli altri, generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchi da ripresa e lenti.

Sono stati inseriti, poi, ulteriori prodotti all'Allegato XI, legati al **settore aerospaziale**. In

particolare, in tale allegato è stata prevista una “parte C” che include i motori a pistone e loro parti destinati al settore dell'aviazione, riferendosi sia agli aeromobili con equipaggio che a quelli senza equipaggio, ponendo dunque restrizioni anche all'esportazione di motori per droni.

Contestualmente, nel nuovo pacchetto sanzionatorio sono state previste alcune **deroghe** ai divieti che, in determinati casi, non si applicano fino al 16 gennaio 2023 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022.

Restrizioni all'import

È stato previsto, a partire dal 30 settembre 2023, il **divieto di importazione** per **acciai di cui al codice NC 7224 90** (fatti salvi i contingenti tariffari) nonché per ulteriori beni aggiunti all'elenco dei **prodotti siderurgici** di cui all'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.

Il divieto di importazione, poi, si applicherà anche ai prodotti di cui ai codici NC **7207 11, 7207 12 10 o 7224 90** rispettivamente a decorrere dal **1° aprile 2024** per il codice NC 7207 11 e dal **1° ottobre 2024** per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90.

Deroga alle restrizioni merceologiche

Il nuovo pacchetto prevede una deroga ai divieti di importazione ed esportazione di merci in forza della quale, previa autorizzazione, è possibile movimentare prodotti controllati (ad esclusione di alcuni beni come oro o petrolio) fino al **30 settembre 2023** se tale operazione è strettamente necessaria per disinvestire in Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

Tale **deroga**, tuttavia, si applica solo qualora i beni da movimentare:

- siano di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro oppure posseduta o controllata da una persona fisica o giuridica stabilita nell'UE;
- non siano destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia;
- fossero fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore della misura restrittiva che li ha individuati.

Alla luce delle nuove restrizioni, considerando le numerose aggiunte apportate agli elenchi di merci soggette ai divieti di importazione ed esportazione, si ribadisce l'importanza per le aziende di effettuare una completa **analisi** delle proprie merci, dei flussi nonché degli accordi commerciali stipulati con le controparti, al fine di mettersi al riparo da eventuali sanzioni di carattere sia amministrativo che penale.

BUSINESS ENGLISH

Another 8 common business idioms that are used every day

di Tom Roper



As we saw in a previous article looking at the idiomatic phrases in **Business English**, there are plenty for you to get your **teeth into** (to deal with something or get involved in). This secondary use of common phrases and terms can sometimes feel like a **secret** language used by native speakers, so let's peel back the secrecy and have a look at another few business **idioms**:

1. **It's not rocket science**

"I'm not sure how you didn't understand the instruction, it's not rocket science"

We use rocket science, or **brain surgery** as examples of jobs that require a high level of intellect and skill to do, so when we declare something to **not** be of that level it is a **simple** or **uncomplicated** instruction or job and shouldn't take much thought to do it.

2. **Corner the market**

"When Apple launched the iPod, they created a whole new industry and instantly cornered the market"

This expression refers to companies, investors or groups of people who are able to **dominate** an industry or sector in such a way they can **control** the pricing of that market segment. It can also be used in relation to **monopolising** things.

3. **Learn the ropes**

"It took a while for them to learn the ropes but now they are more than competent"

This phrase is used to show the **learning** procedure of an activity or role, the first step in **understanding** the position and everything it entails and becoming able to **perform** it correctly. This phrase comes from the nautical world where sailors would learn to tie knots and handle the ropes before getting on a boat.

4. **Between a rock and a hard place**

"The management found itself between a rock and a hard place, they couldn't fire the employee for misconduct yet but they couldn't allow them to continue working in this way"

This is very much the **opposite** of the **win-win** situation we have seen in previous articles. Essentially the decision maker has to choose between two results with **bad** outcomes or an **impossible** decision due to the limited possibilities.

5. From the ground up

“Building a new company from the ground up will bring you considerable pride but can also be very risky”

Building or creating something from the ground up means you **started** from **zero**, with nothing, and have arrived at your **current** successful or considerable position. This can be used for projects or relationships too.

6. The bottom line

“Shareholders generally only care about the bottom line and not how the company operates day to day”

Generally, the bottom line refers to the last line you would see on a final **declaration** or balance sheet after all expenses have been paid, therefore the **profit margin**. If we refer to the bottom line of a company we are talking about its profitability or not. However, we also use this to mean the very **fundamental** meaning of a phrase.

7. Get down to business

“That’s enough of the small talk, let’s get down to business”

This expression signifies we need to start being **serious** and begin the relevant **activities**, whether that is a discussion, a meeting, a project or any type of task.

8. Get someone up to speed

“Welcome back! If you pass by my office later I will get you up to speed”

We use this expression to **update** someone on the **current** situation or to give them all the **relevant** or necessary **information** they might not already have allowing them to complete their task or project.

These are another 8 relatively common idiomatic phrases that you can find in everyday **Business English** and not only, you can often find these phrases in every-day conversation too. As we said before they will be used by others when **communicating**, so they can be very useful tools in your own language and in the process of understanding and being understood. However they are not the only way of **getting** your message across, remember your **visual** communication in body language and facial expressions can also help you if you don’t feel confident with the language! Don’t forget to get in touch if there is a particular aspect of English or Business English you would like help with.

